

**DURANTE E DOPO DI NOI: I DIRITTI ESIGIBILI: SE HAI UN CONGIUNTO
CON DISTURBO PERVASIVO DELLO SVILUPPO E/O AUTISMO CON LIMITATA O NULLA AUTONOMIA**

In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 sui Lea (Livelli essenziali di assistenza), norme cogenti in base all'art. 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale è obbligato a garantire alle persone con disabilità intellettiva o autismo e limitata o nulla autonomia, fra l'altro:

- le prestazioni di "assistenza **domiciliare**" (anche da educatore, familiari medesimi, ecc., per provvedere a domicilio al soggetto non autosufficiente) con il 50% del costo a carico delle Asl (Cfr. Legge Regione Piemonte n. 10/2010);
- la frequenza dei **centri diurni** indicati come "prestazioni diagnostiche terapeutiche e socio-riabilitative in regime di semiresidenziale per disabili gravi". Costi a carico dell'Asl nella misura minima del 70%.
- il ricovero in **comunità alloggio**: "le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime **residenziale** per disabili gravi", con rette a carico delle Asl dal 40 al 70 %.

I Comuni integrano obbligatoriamente la quota alberghiera dell'utente se quest'ultimo non dispone di risorse sufficienti

**Come ottenere l'attuazione
dei diritti sanciti dai Lea**

Per ottenere le prestazioni alle quali si ha diritto esigibile (vedi elenco a fianco) occorre che la richiesta sia presentata in forma **scritta** con lettera **raccomandata A/R** al **Direttore generale dell'Asl** e al Sindaco di residenza dell'interessato, precisando le prestazioni richieste.

Su www.fondazionepromozionesociale.it sono reperibili facsimili da utilizzare (per es. per la richiesta della frequenza di un centro diurno o di un ricovero in comunità alloggio)

**Per informazioni
su come richiedere:**

- cure sanitarie
- cure domiciliari
- centri diurni
- comunità alloggio

Rivolgersi a "Sportello autismo"

luceperlautismo@gmail.com
cell. 349 5496518
info@autismoesocieta.org
cell. 349 7158035

La consulenza è gratuita



**HAI UN FAMILIARE AFFETTO DA
DISTURBO PERVASIVO DELLO
SVILUPPO E/O AUTISMO CON
LIMITATA O NULLA AUTONOMIA**

tutti!
hanno diritto
alle cure
socio-sanitarie

*campagna informativa
in collaborazione con la
Fondazione Promozione Sociale
Onlus*

SE HAI UN FAMILIARE AUTISTICO CON LIMITATA O NULLA AUTONOMIA

Mi chiamo Franco ho 53 anni ho un figlio Marco di 14 anni affetto da autismo. La mia preoccupazione principale è per il presente e il suo futuro. Nonostante frequenti la scuola ha necessità di essere accompagnato quotidianamente a svolgere attività psicoeducative/abilitative specifiche. Finora abbiamo sempre provveduto io e mia moglie. Ora sono preoccupato per la situazione così difficile che stiamo vivendo nella mia famiglia vista la complessità e la grave disabilità che crea l'autismo alle persone che ne sono colpite.

Che cosa posso fare?

FRANCO PER SUO FIGLIO MARCO POTRÀ RICHIEDERE LE CURE DOMICILIARI INVIANDO LETTERE A/R ALL'ASL E AL COMUNE.

ESEMPIO: 10 ORE SETTIMANALI DI UN EDUCATORE PROFESSIONALE CHE POTRÀ ACCOMPAGNARE MARCO A SVOLGERE LE ATTIVITÀ PSICOEDUCATIVE ABILITATIVE.

**LE PERSONE AFFETTE DA
DISTURBO PERVASIVO DELLO
SVILUPPO E/O AUTISMO CON
LIMITATA O NULLA AUTONOMIA
HANNO IL DIRITTO A CURE
SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI,
CENTRI DIURNI E RICOVERI
RESIDENZIALI**

*bastano circa 20 euro di spese postali
per richiedere con tre lettere
raccomandate A/R cure domiciliari,
centri diurni e comunità alloggio*



Sul sito internet

www.fondazionepromozionesociale.it

si trovano i fac-simili delle lettere, le
istruzioni di compilazione e le indicazioni
per ottenere le cure sanitarie e
socio-sanitarie

NOTE IMPORTANTI

per poter agire in sostituzione della persona totalmente o parzialmente incapace è necessario che le persone adulte con disturbo pervasivo dello sviluppo e/o autismo con limitata o nulla autonomia abbiano un Tutore o Amministratore di Sostegno.

Per informazioni al riguardo consultare il sito dell'associazione tutori **www.tutori.it**

Si ricorda che il Pai (Piano assistenziale individualizzato) che viene definito in sede di Commissione di valutazione dell'Asl/ente gestore (Umvd) dovrà essere adeguato di volta in volta al mutare delle esigenze della persona (Cfr. Delibera della Giunta della regione Piemonte n. 51/2003, allegato B).